



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Piazza della Libertà 4 – tel 0875959201 fax 0875959235 www.comune.montenerodibisaccia.cb.it pec: comune.montenerodibisaccia@legalmail.it

ORDINANZA Nr. 19 del 10/04/2026

IL SINDACO

VISTO la nota dell'ASL Lanciano-Vasto Chieti – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di Prevenzione prot. n. 41297 del 10/04/2026, pervenuta al prot. comunale in pari data al n. 4889, con la quale si comunica che l'analisi chimica effettuata sul campione di acqua prelevato presso il serbatoio Arap Servizi di San Salvo (CH), è risultato **non conforme agli standard di qualità per le acque potabili ad uso umano**;

CONSIDERATA la necessità di adottare tempestivamente misure a tutela della salute pubblica per prevenire rischi derivanti dall'ingestione o dall'uso alimentare di acqua contaminata;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell'acqua, risorsa primaria per l'attività umana; che, pertanto, il presente atto non dispiega effetti preclusivi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari, legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l'amministrazione procedente;

VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), dell'art. 13 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo, n. 59) e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/1980 ("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962");

VISTI: - il Testo Unico in materia di leggi sanitarie; - l'art. 50, V comma, del D. Lgs. n. 267/2000; - l'art. 5 del D.M. del 2703/1991; - il D.Lgs. n. 31/2001; - gli artt. 7 e ss, Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA

- **IL DIVIETO ASSOLUTO, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, di ogni forma di utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale in c.da PADULA per scopi idropotabili e alimentari (incluso il lavaggio di alimenti e l'igiene orale).**
- **IL DIVIETO si applica anche previa bollitura, in quanto il trattamento termico non elimina la contaminazione chimica rilevata.**

INFORMA

che il presente atto sarà suscettibile di revoca non appena, nelle zone interessate, saranno riscontrati valori conformi, a norma di legge, al consumo dell'acqua per l'uso potabile, a seguito delle debite verifiche degli organi competenti

DISPONE

- ✓ che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- ✓ che ne venga data ampia diffusione tramite il sito istituzionale del Comune, i canali social ufficiali e ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
- ✓ che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine preposte vigilino sull'osservanza del presente provvedimento;
- ✓ che il presente provvedimento sia trasmesso, per gli adempimenti di competenza, a: - Prefetto di Campobasso - Comando di Polizia Locale di Montenero di Bisaccia - A.S.Re.M. – Dipartimento di Prevenzione - A.R.P.A.M. - ASL Lanciano-Vasto-Chieti – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di Prevenzione.

SI INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Molise entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal ricevimento della presente.



IL SINDACO
Simona CONTUCCI
Simona Contucci